



COMUNE DI TERDOBBIATE
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Delib.n. 10

Trasmessa alla Sezione Provinciale di controllo
il _____ prot. n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta a porte chiuse.

OGGETTO: Istituzione della commissione locale per il paesaggio – Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata tra i comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate con sede a Vespolate e del regolamento per il funzionamento (art. 148 del d.lgs. 42/2004)..

L'anno duemilaventi addi sedici del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Merisi Domenico	Sindaco	si	
2) Ferraris Gabriella	Consigliere	si	
3) Savoini Alessandro	"	si	
4) Francese Joanna	"	si	
5) Rende Marco	"	si	
6) Zappettini Paolo	"	si	
7) Ronzulli Fabrizio	"	si	
8) Presta Rosina	"	no	si
9) Ubezio Mauro	"	si	
10) Calvi Giuseppe	"	si	
	Totali n.	9	1

Assiste il Segretario Comunale Signor Carè Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Merisi Domenico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Istituzione della commissione locale per il paesaggio – Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata tra i comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate con sede a Vespolate e del regolamento per il funzionamento (art. 148 del d.lgs. 42/2004).

Si dà atto che la presente seduta del Consiglio Comunale si tiene a porte chiuse ottemperando alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del Coronavirus COVID-19 ai sensi del D.P.C.M. 08.03.2020 e successivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte in data 1 dicembre 2008 ha promulgato la legge n.32: "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)*";
- la finalità di detta legge regionale è l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. n.42/2004;
- al comma 1 dell'art.3 della legge regionale sono elencati gli interventi per i quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, mentre al comma 2 del medesimo articolo si prevede che per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, l'autorizzazione paesaggistica è delegata in via residuale, ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;
- al successivo art. 4 della legge regionale, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs n.42/2004, vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 dicembre 2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione G.R. n. 58-1031 del 16 dicembre 2008, sono state fornite le indicazioni per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica della Commissione, in particolare si è stabilito che i componenti della Commissione Locale per il paesaggio non potranno essere contestualmente membri della Commissione Edilizia, ma potranno svolgere attività edilizia nel medesimo Comune, astenendosi dall'assistere all'esame della loro pratica allontanandosi dall'aula;
- le Amministrazioni dei Comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate hanno avviato un confronto per la definizione dei rapporti in un'ipotesi di costituzione associata della Commissione per il Paesaggio, atteso che il territorio degli Enti sopra indicati costituisce un ambito unitario ed omogeneo sotto il profilo socio-economico, culturale, paesaggistico ed ambientale, caratterizzato anche da contorni geografici storicamente e orograficamente definiti;
- ai sensi delle premesse sopra richiamate, le Amministrazioni degli Enti hanno deciso di convenzionarsi al fine di costituire una Commissione del Paesaggio a livello intercomunale in possesso di idonei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004, individuando nel Comune di Vespolate l'Ente Capofila e approvando lo schema della Convenzione allegata;
- per il funzionamento della Commissione deve essere approvato apposito regolamento;

tutto ciò premesso;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi (ex art. 30 del TUEL n.267/2000 e s.m.i.) redatto per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art.148 del D.Lgs n.42/2004 e dall'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e loro successive modificazioni e integrazioni,

Visto lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione predisposto dall'ufficio Tecnico del Comune di Vespolate;

Visto:

- l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 42/2004, così come sostituito dal D.Lgs. 63/2008;
- la L.R. n. 32/2008 e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-10229 del 1.12.2008 e n. 58/10313 del 16.12.2008;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica del presente atto da parte del responsabile del servizio tecnico;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di istituire in forma associata, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, della L.R. n. 32/2008 e dell'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), la Commissione Locale per il Paesaggio, incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice citato ed i pareri previsti dall'art. 49, 15° comma, della legge regionale n. 56/77 e s.m.i.;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse ampiamente in narrativa ed ai sensi dell'art. 30 del TUEL n.267/2000 e s.m.i., lo schema di convenzione tra i Comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate per la costituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio nel testo allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione ad avvenuta esecutività del presente atto.
5. Di demandare al responsabile del servizio tecnico tutti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 19.03.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 19.03.2020



IL SEGRETARIO

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data 16.03.2020



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Visto: ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.151 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

Data 16.03.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Divenuta esecutiva il giorno 16.03.2020 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 19.03.2020



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGOLAVEZZARO, GARBAGNA NOVARESE, NIBBIOLA, TERDOBBIATE, TORNACO E VESPOLATE PER L'ISTITUZIONE E LA NOMINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DELL'ART. 4 DELLA L. R. 01/12/2008 N. 32, CON SEDE A VESPOLATE.-----

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE -----

1. I Comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate attuano in forma associata le funzioni concernenti l'istituzione e la nomina della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art.4 della L.R. n.32/2008. -----

2. La disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio è dettata in apposito regolamento da approvarsi da parte degli Enti stipulanti la presente convenzione. -----

ART. 2 – FINALITA' -----

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui all'art. 1, la modalità gestionale più idonea ritenendola indirizzata ad una maggiore efficienza amministrativa nonché ad una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, altrimenti vanificata qualora attuata entro i soli confini amministrativi comunali. -----

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI -----

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni, di cui alla presente convenzione, saranno predisposti ed assunti in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati dal Comune capofila sentito il Comitato Intercomunale costituito dai Sindaci dei Comuni aderenti e dal Presidente dell'Unione o loro delegati. -----2.

Il Comune Capofila individua il Responsabile Unico del Procedimento sentito il Comitato Intercomunale di cui sopra. -----

3. In relazione alla gestione del servizio associato i singoli Enti prevederanno nel proprio bilancio l'idonea spesa per il funzionamento del servizio associato e vi daranno attuazione assumendo tutti i provvedimenti conseguentemente necessari. -----

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE -----

1. Il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinata dal regolamento approvato unitamente alla presente convenzione dai Consigli Comunali. -----

2. L'Ente aderente alla convenzione garantisce che non ricorrono per il proprio Ente le incompatibilità di cui all'art. 3 del citato regolamento, rispetto alla Commissione nominata dal Comune capofila. A tale scopo, ciascun Ente dichiara l'assenza di cause di incompatibilità e si impegna a comunicare ogni eventuale successiva modifica. -----

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEL RUP E RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE -----

1. In assenza di professionalità adeguate nell'ambito dei Comuni e dell'Unione convenzionati, il Comune capofila individuerà il RUP avvalendosi, in applicazione dell'art.110 del TUEL D.Lgs.267/2000, di una professionalità esterna agli Enti convenzionati. -----

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolgerà le seguenti funzioni: -----

istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione, mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, depositandola presso il Comune Capofila almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta. -----

acquisito il parere della Commissione trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; -----

curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica, la cui competenza rimane in capo al Comune interessato. -----

3. Il Comune Capofila, provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte copia della presente convenzione di istituzione della Commissione e del relativo regolamento, nonché le nomine dei singoli componenti e dei rispettivi "curricula" in attuazione dell'art. 4, comma 6 L.R. 32/2008. ----

4. Il Comune Capofila garantirà: -----

la fornitura della sede e delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione; -----

la raccolta e la conservazione dei verbali. -----

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE -----

1. La presente convenzione ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con scadenza al 31/12/2023; è rinnovabile con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.-----

Tale rinnovo può essere effettuato per un periodo sino ad anni cinque, coincidente con la scadenza del mandato amministrativo. -----

2. La presente convenzione può cessare soltanto per esaurimento del fine per il quale è istituita, per disposizione di legge o per volontà della totalità degli Enti aderenti. -----

3. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire altresì al verificarsi del caso contemplato dal successivo art. 12, comma 2.

ART. 7 – RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE -----

1. Gli Enti stipulanti convengono che ognuno abbia la facoltà di recedere dalla presente convenzione.

2. L'avviso di recesso deve pervenire a mezzo raccomandata al Sindaco del Comune capofila con preavviso di almeno 6 mesi. -----

3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. -----

4. Il soggetto recedente resta obbligato alla corresponsione di una somma proporzionata al servizio fruito per tutto il periodo dell'anno in corso. -----

5 Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati. -----

ART. 8 – DECORRENZA -----

1.L'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione è immediatamente esecutivo. -----

ART. 9 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE -----

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita. -----

ART. 10 – MEZZI FINANZIARI -----

1. Gli Enti convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione mediante trasferimenti finanziari al Comune capofila. -----

2. Il Comune capofila provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato di cui all'art. 1, iscrivendo i relativi importi nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione, riaddebitandoli proporzionalmente, in relazione ai criteri di cui al successivo art.11, così come adottati dagli Enti convenzionati. -----

3. Gli altri Enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota da trasferire al Comune capofila. -----

4. I trasferimenti sono effettuati con le seguenti modalità: -----
- il saldo entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto generale. -----

5. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione da parte del Comune capofila, il medesimo provvede a trasmettere agli Enti stipulanti il rendiconto delle spese di gestione del servizio nell'esercizio dell'anno precedente e provvede alla regolarizzazione dei reciproci rapporti di debito e credito. -----

ART. 11 – CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE -----

1. Il riparto dell'onere complessivo di funzionamento del servizio associato è effettuato dal Comune capofila sulla base dei seguenti criteri: -----

- il 50% in base al numero degli abitanti -----

- il 50% in base al numero delle pratiche -----

ART.12 – OBBLIGHI E GARANZIE -----

1. Il Comune capofila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti al servizio associato. -----

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento del servizio, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, i restanti Enti associati diffidano a provvedervi entro novanta giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta. -----

ART. 13 – SPESE DI CONVENZIONE -----

1. Il presente atto, verrà regolarmente repertoriato dal Comune capofila e sarà registrato solo in caso d'uso. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Il.....

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

Padoan Renato

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

.....

COMUNE DI NIBBIOLA

.....

COMUNE DI TERDOBBiate

.....

COMUNE DI TORNACO

Caldarelli Giovanni

COMUNE DI VESPOLATE

Geom. Molinari Davide

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21
del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEI I
COMUNI DI BORGOLAVEZZARO, GARBAGNA
NOVARESE, NIBBIOLA, TERDOBBIATE, TORNACO E
VESPOLATE, CON SEDE A VESPOLATE**

REGOLAMENTO

Art. 1 (Costituzione, composizione)

1. Ai sensi dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'4 della L.R. n.32/2008, è istituita la "*COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO*", di seguito indicata "Commissione".
2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica dell'Ente in materia di tutela paesaggistico – ambientale.
3. La Commissione è composta da 5 (cinque) commissari componenti, compreso il Presidente, e dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. n. 32/2008 nonché quelli previsti dalla D.G.R. n° 34 -10229 in data 01/12/2008.
4. I commissari devono rappresentare le competenze e le professionalità richieste dalle disposizioni regionali.
5. La sede della Commissione è presso il Comune Capofila dove di regola si riunisce.
6. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della L.R. n° 32/2008.

Art. 2 (Nomina, designazione e durata)

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate. Il Comune di Vespolate assume la qualifica di Comune Capofila. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
2. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale del Comune Capofila previo esame dei curricula presentati da parte del Comitato intercomunale di cui all'art. 3 della convenzione. A tal fine il Comune Capofila provvede a pubblicare un bando di ricerca dei componenti della commissione, assicurandone la massima diffusione. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
3. I membri della Commissione sono individuati a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti sulla base del possesso dei requisiti richiesti.
4. In occasione della seduta d'insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e Vice presidente
5. Compete al Comune capofila, sentito il Comitato Intercomunale, la surroga dei membri dimissionari o decaduti ai sensi del successivo art.4.

6. La durata in carica della Commissione coincide con il termine stabilito dall'art.6 della convenzione. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

7. I componenti della Commissione sono rinominabili per una sola volta.

8. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per raggiungere la sede di Commissione e per eventuali indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art. 3 (Casi di incompatibilità)

1. Le cause di incompatibilità e l'obbligo di astensione sono disciplinati dalla normativa regionale.

Art. 4 (Casi di decadenza dei commissari)

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive.

2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3.

3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Comune capofila e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni)

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.

3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.

4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale.

5. Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere vincolante, di cui all'art. 49. quindicesimo comma, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., e di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985 e s.m.i. in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

6. I componenti della Commissione direttamente o indirettamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.

7. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla trasmissione del provvedimento finale dell'istruttoria ai Responsabili di Servizio dei Comuni associati e dell'Unione, ai quali spetterà il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Art. 6 (Modalità di convocazione)

1. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni bimestre. Per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile del procedimento del singolo Ente interessato, la Commissione potrà essere convocata in seduta straordinaria.

2. La seduta è convocata tramite posta elettronica certificata, da recapitare con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione.
3. La convocazione della seduta deve indicare espressamente l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, o il Vicepresidente.
2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
5. Il Responsabile del procedimento, nello svolgimento delle funzioni di Segretario della Commissione, provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla trasmissione degli stessi all'Ente interessato nonché alla raccolta ed archiviazione dei verbali; I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal Segretario.
6. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 8 (Rapporto con le strutture organizzative dei Comuni)

1. E' richiesta la presenza dei Responsabili de servizi ai lavori della Commissione, qualora il loro apporto sia ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dai rispettivi Statuti degli Enti che lo approvano.